

**Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio).  
Inserimento di disposizioni transitorie.**

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio) ed, in particolare, gli articoli 113 e 114;

Visto l'accordo di copianificazione, sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana in data 11 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio") pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Toscana, in data 20 maggio 2015;

Visto, in particolare, l'Allegato 5 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, denominato "Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane";

Considerato quanto segue:

1. in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto dal Ministero dei beni e attività culturali e del turismo e dalla Regione un atto di condivisione con cui si approva la posticipazione di un anno del termine di applicazione della norma transitoria prevista dall'allegato 5 comma 10 del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (Schede dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane);
2. è necessario inserire una disposizione transitoria nella l.r.65/2014 che, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stabilisca il termine entro il quale sono approvati i piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane;
3. è necessario, altresì, in attuazione degli accordi tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, chiarire che sino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, sino alla data stabilita dalla legge regionale per l'approvazione degli stessi, trovano applicazione le disposizioni transitorie stabilite dall'Allegato 5, comma 10 della Disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale

**Art.1**

**Modifiche all'articolo 113 della l.r.65/2014.**

**Coordinamento con l'articolo 239 bis della l.r.65/2014**

1. Al comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole "All'interno dei" sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 239 bis," e la parola "All" è sostituita dalla parola "all".

## Art.2

Inserimento dell'articolo 239 bis alla l.r.65/2014.

Termine entro cui approvare i piani attuativi

dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane

"Art. 239 bis

1. I piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113, sono approvati entro la data del 5 giugno 2019.

2. Fino all'approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 1, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'Allegato 5, comma 10 della Disciplina del piano paesaggistico, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio").